



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.9.2007
COM(2007) 525 definitivo

2007/0192 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto generale

Il regolamento (CE) n 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001¹, definisce le misure necessarie per proteggere l'euro contro la falsificazione. Un elemento essenziale di tali misure consiste nello scoprire e individuare le banconote e monete false. L'articolo 6 del regolamento stabilisce quindi che gli enti creditizi e tutti gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui abbiano la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.

Tale obbligo è correlato alla debita diligenza degli enti creditizi e degli altri istituti interessati di assicurare l'autenticità delle banconote e monete in euro che essi reimettono in circolazione e d'individuare effettivamente le banconote e monete false. Nella proposta di regolamento n. 1338/2001 presentata inizialmente, la Commissione aveva incluso l'obbligo di tali enti creditizi e istituti di effettuare controlli per individuare le banconote e monete falso, ma questa disposizione era stata soppressa in fase di adozione del regolamento, soprattutto perché mancavano metodi concordati uniformi ed efficaci per l'autenticazione di grandi quantitativi di banconote e di monete in euro e per l'individuazione di quelle false.

In seguito a ricerche sui metodi di autenticazione delle banconote e monete in euro, la Banca centrale europea ha elaborato un quadro di riferimento per l'individuazione delle banconote false² e la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante l'autenticazione delle monete in euro³. Quindi gli enti creditizi e gli altri istituti interessati hanno ormai a disposizione procedimenti di alto livello tecnico che consentono loro, esaminando le banconote e monete da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, d'individuare quelle false. Gli esperti nazionali nei loro dibattiti e le istituzioni ed organi europei hanno posto in rilievo l'importanza d'introdurre disposizioni giuridiche che impongano di verificare l'autenticità delle banconote e monete in euro circolanti.

Questi controlli vengono effettuati mediante apparecchi selezionatori appositamente regolati. La regolazione degli apparecchi avviene utilizzando campioni comprendenti al tempo stesso banconote o monete autentiche e false. Per regolare gli apparecchi è quindi necessario assicurare che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili adeguati quantitativi di banconote e monete false. A tale scopo è necessario autorizzare la trasmissione di banconote e monete false tra le autorità competenti e tra le istituzioni e organi europei.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 1338/2001 impongono ai Centri nazionali di analisi delle banconote e monete false d'inviarne campioni rispettivamente alla Banca centrale europea e alla Commissione.

Tuttavia, il trasporto di banconote e monete false allo scopo della regolazione degli apparecchi di autenticazione non è autorizzato, attualmente, a livello dell'UE. Trasportare

¹ U L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

² Disponibile sul sito www.ecb.int.

³ GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

banconote e monete false, anche se non direttamente passibile di sanzione in assenza dell'intenzione di perpetrare frodi, costituisce l'elemento oggettivo del reato, che può dar adito a un'istruttoria penale. Per facilitare le procedure di legge a livello nazionale, si deve quindi consentire specificamente la trasmissione di banconote e monete false allo scopo della regolazione degli apparecchi di autenticazione. Anche altre istituzioni e organi dell'UE riconoscono la necessità di consentire il trasporto per tale motivo e la Banca centrale europea, in particolare, ha emanato una raccomandazione in tal senso⁴.

All'epoca dell'adozione del regolamento n. 1338/2001, il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) svolgeva le sue attività, a titolo temporaneo, presso la zecca francese, operando indipendentemente dalla Commissione, la quale peraltro gli concedeva il suo sostegno e ne assicurava la gestione. Successivamente, con l'adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio⁵ e della decisione 2005/37/EC della Commissione⁶, il CTSE si è insediato a titolo permanente presso la Commissione. Di conseguenza, non è più necessario prevedere che il CTSE comunichi dati alla Commissione.

Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001⁷, estende gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica. All'articolo 1 del regolamento n. 1339/2001 si fa riferimento alla relazione dinamica instaurata tra i due regolamenti. Come conseguenza giuridica, le modifiche proposte in appresso, riguardanti il regolamento n. 1338/2001, si applicano automaticamente anche agli Stati membri non facenti parte dell'area dell'euro.

Modifiche proposte

In base alle considerazioni sin qui esposte, si propongono modifiche dei seguenti articoli:

1. l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 2, per consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti, quali sono definite all'articolo 2, lettera b) del regolamento n. 1338/2001, e tra le istituzioni e organi dell'UE;
2. l'articolo 5, paragrafo 4, per sopprimere il riferimento alla Commissione figurante nella terza frase;
3. l'articolo 6, per introdurre l'obbligo esplicito degli enti creditizi e altri istituti interessati di controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute e che reimmettono in circolazione, utilizzando i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro. È previsto un termine temporale per consentire a tali enti creditizi e istituti di adeguare il loro funzionamento interno e di disporre delle attrezzature adatte.

⁴ GU C 257 del 25.10.2006, pag. 16.

⁵ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

⁶ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

⁷ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione⁸,

visto il parere del Parlamento europeo⁹,

visto il parere della Banca centrale europea¹⁰,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n 1338/2001 del Consiglio¹¹, gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false ed a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.
- (2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.
- (3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è importante consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.
- (4) Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all'adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio¹² e

⁸ GU C del , pag. .

⁹ GU C del , pag. .

¹⁰ GU C del , pag. .

¹¹ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

¹² GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

della decisione 2005/37/CE della Commissione¹³. Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione.

- (5) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica, il presente regolamento si applica agli Stati membri non partecipanti.
- (6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è così modificato:

1. L'articolo 4 è così modificato:
 - (a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Obbligo di trasmissione delle banconote false";
 - (b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
2. L'articolo 5 è così modificato:
 - (a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Obbligo di trasmissione delle monete false";
 - (b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
 - (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Il CTSE analizza e classifica ogni nuovo tipo di moneta in euro falsa. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati statistici e tecnici sulle false monete in euro conservati presso la Banca centrale europea. Il CTSE comunica il pertinente risultato finale dell'analisi alle autorità nazionali competenti e alla Banca centrale europea, in

¹³ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

funzione della sua responsabilità. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, in applicazione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3."

3. L'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti creditizi e gli altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro.

Gli enti creditizi e istituti di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti."

(b) alla fine del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea."

Articolo 2

Applicabilità

Il presente regolamento ha effetto negli Stati membri partecipanti, quali sono definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio¹⁴.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁴ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*